

P.U. 195-1/2026



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

**COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

P.U. n. 195/2026

1. RICORRENTE: GRUPPO EDILE S.R.L. (C.F. 04876550155), in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. CURATORE: Rag. Enzo Bucci (C.F. BCCNZE70L051625P), con studio in Seregno, Piazza Risorgimento n. 1, pec. enzo.bucci@legal,ail.it;
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA;
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO;
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONZA;
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE;
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO.

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **GRUPPO EDILE S.R.L.** (C.F. 04876550155; P.IVA 00793710963), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Valerio Giudice (C.F. GDCVLR52C07F205V), con sede legale in Brugherio (MB), Via Turati n. 38;

dichiara

la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII (art. 3 Regolamento UE 2015/848);

nomina

la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura;

nomina



il Rag. Enzo Bucci (C.F. BCCNZE70L051625P), con studio in Seregno, Piazza Risorgimento n. 1, pec. enzo.bucci@legal,ail.it, curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili di fornitori e clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositati ai sensi dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **13 ottobre 2026 ore 11,00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica



certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 3 giugno 2026.

Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti

